

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LEPORE, BATTAGLIA, PALUMBO, DE LUCA Luca, PETRONE, ZAMPIERI, FRANZA, NENNI Giuliana, GIANQUINTO e PREZIOSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1965

Estensione agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dal disciolto Corpo P.A.I. delle norme di cui al regio decreto-legge 5 aprile 1943, n. 376

ONOREVOLI SENATORI. — Il personale interessato al disegno di legge che si propone è costituito da alcuni ufficiali che, provenienti dalla soppressa PAI, per cause non dipendenti da loro, hanno subito un considerevole ritardo nella carriera, sia nei confronti di colleghi, aventi la loro stessa provenienza, sia nei confronti di colleghi effettivi del ruolo della Pubblica sicurezza sin dalla sua costituzione.

Ufficiali:

A) Sciolto il Corpo della PAI con decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, alcuni tenenti transitarono con tale grado nella Pubblica sicurezza.

Inseriti nel ruolo dei tenenti della Pubblica sicurezza, conseguirono in questo Corpo, la promozione a capitani con effetto dal 26 agosto 1947, essendo stati inquadrati e posti in ruolo dopo l'ultimo pari grado.

Nel 1952, per effetto di una decisione del Consiglio di Stato, l'Amministrazione provvede a modificare la decorrenza nel grado di capitano, attribuendo in tale grado l'anzianità 15 febbraio 1943, e poichè gli altri

capitani, con tale anzianità, avevano potuto partecipare al concorso per l'avanzamento al grado di maggiore ed essere promossi con anzianità 10 febbraio 1949, bandì un concorso speciale (decreto ministeriale 10 luglio 1952) cui furono ammessi i capitani di che trattasi. I promossi, conseguita l'anzianità 10 febbraio 1949, furono interpolati nel ruolo con i maggiori vincitori del concorso ordinario.

Ma, su ricorso Gentile, il Consiglio di Stato, pur confermando la decorrenza nel grado 10 febbraio 1949, dispose con sua decisione che i maggiori vincitori del concorso speciale non dovessero essere interpolati, ma posti nel ruolo dopo l'ultimo maggiore iscritto nel ruolo stesso alla data del loro decreto di promozione (31 marzo 1953).

Ciò determinò agli interessati un grave danno e ritardo nella carriera, sia nei confronti dei loro colleghi, provenienti anche essi dalla PAI, cui l'Amministrazione aveva tempestivamente ricostruito la carriera, sia nei confronti degli ufficiali inquadrati sin dall'origine dei ruoli della Pubblica sicurezza.

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale ritardo appare evidente nel seguente prospetto:

<i>Ufficiali</i>	<i>Capitani</i>	<i>Maggiori</i>	<i>T. Colonnelli</i>	<i>Colonnelli</i>
Ex PAI (carriera ricostruita)	Zambonini 9-3-1945	10-2-1949	6-5-1955	19-5-1960
P. S. (inquadri sin dall'origine)	Ciriaci 16-8-1943	10-2-1949	1-7-1957	16-3-1963
Ex PAI (interessati al disegno di legge)	Bozzola 15-2-1943	10-2-1949	9-7-1959	

(I nominativi sono indicati a mo' d'esempio)

Dal prospetto di cui sopra si evidenzia soprattutto che pur avendo una eguale anzianità nel grado di maggiore, qualunque ne fosse stata la provenienza, gli sviluppi successivi della carriera si sono notevolmente differenziati soprattutto nei confronti degli ufficiali interessati al disegno di legge, ai quali, l'applicazione del giudicato del Consiglio di Stato determinò il collocamento nel ruolo, nonostante l'anzianità attribuita (10 febbraio 1949), dopo l'ultimo pari grado alla data del 31 marzo 1953.

Il disegno di legge, disponendo che l'anzianità assoluta prevale sull'ordine di ruolo, consentirebbe la ricostruzione della carriera agli ufficiali interessati, che verrebbero valutati ora per allora conseguendo uno sviluppo di carriera eguale a quello dei loro colleghi, che non subirebbero, d'altra parte, alcun danno, avvenendo la ricostruzione in soprannumero.

B) Un altro gruppo di ufficiali beneficerebbe della legge, ed esattamente i tenenti della PAI, con anzianità in tale grado 15 gennaio 1941, 1° giugno 1942 e 1° agosto 1943.

Questi ufficiali, transitati nella Pubblica sicurezza per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, nonostan-

te la loro anzianità assoluta, vennero posti nel ruolo dei tenenti della Pubblica sicurezza dopo l'ultimo dei pari grado anche con anzianità inferiore.

Essi vennero promossi al grado di capitano, dopo che avevano raggiunto il termine di permanenza nel grado di 5 anni, rispettivamente al 15 luglio 1946, al 4 giugno 1947 e al 1° agosto 1948.

Avrebbero dovuto, invece, beneficiare della riduzione del termine di permanenza nel grado, riduzione prevista dal regio decreto 5 aprile 1943, n. 376, e che, riduceva il termine stesso ad anni due e mezzo, per cui le loro promozioni al grado di capitano sarebbero dovute avvenire con decorrenza anteriore e tale da consentire loro la partecipazione al concorso per maggiore bandito nel 1948 e a beneficiare del sistema di avanzamento a scelta.

La riduzione del termine di permanenza nel grado di tenente, applicata agli ufficiali sin dall'origine nei ruoli della Pubblica sicurezza, ha consentito a questi una progressione di carriera più rapida rispetto agli ufficiali interessati al disegno di legge, come si evince dagli esempi indicativi qui sotto riportati:

<i>Ufficiali</i>	<i>Tenente</i>	<i>Capitano</i>	<i>Maggiore</i>	<i>T. Colonnello</i>	<i>Colonnello</i>
Ex P.S.	Gentile C. 1-1-1942	16-4-1944	16-12-1949	1-7-1957	16-3-1963
Ex PAI	Guerritore 15-1-1941	15-1-1946	15-7-1957	15-7-1960	
Ex PAI	Antonucci 1-6-1942	1-6-1946	15-7-1957	15-7-1960	
Ex PAI	Goldaniga 1-8-1943	1-8-1948	15-7-1957	16-3-1963	

(I nominativi sono indicati a mo' d'esempio)

L'articolo 1 del disegno di legge nel pre-disporre l'applicazione del regio decreto 5 aprile 1943 al personale interessato, elimina una grave disparità di trattamento, in quanto a questo personale, a causa della posizione in ruolo attribuita, fu negato il beneficio, già riconosciuto agli altri ufficiali, della riduzione del termine, riduzione che era applicabile solamente fino alla cessazione dello stato di guerra.

In complesso gli ufficiali interessati al provvedimento, ed ancora in servizio permanente effettivo, sono 7 per il gruppo di cui alla lettera A) e 13 per il gruppo di cui alla

lettera B). Di questi ultimi, 10 potrebbero beneficiare della riduzione del termine, mentre tre, la cui decorrenza nel grado di tenente risale al 1° agosto 1943, potrebbero beneficiare di una retrodatazione nella nomina a capitano, ma non della riduzione del termine di permanenza, in quanto maturebbero i due anni e mezzo richiesti dopo la cessazione dello stato di guerra.

Appare quindi la opportunità di porre riparo a tale situazione di disparità e pertanto vi preghiamo di voler approvare il disegno di legge seguente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dal soppresso Corpo PAI che ne abbiano diritto, e che non ne abbiano ancora beneficiato, si applicano le norme del regio decreto-legge 5 aprile 1943, n. 376.

Art. 2.

All'onere finanziario di lire 2.800.000, derivante dalla presente legge, si provvede per l'anno 1965 mediante riduzione per eguale importo, dello stanziamento del capitolo numero 1446 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno stesso.